

## **Città metropolitana di Bologna**

### **ATTO DEL SINDACO METROPOLITANO**

L'anno 2017, il giorno venti Dicembre, alle ore 09:30 presso gli uffici della Città metropolitana, il Sindaco VIRGINIO MEROLA, ha proceduto all'adozione del seguente atto, con l'assistenza del Segretario Generale Dr. ROBERTO FINARDI, ai sensi dell'art. 38, comma 2, dello statuto della Città metropolitana.

**ATTO N.263 - I.P. 4053/2017 - Tit./Fasc./Anno 8.2.2.6.0.0/6/2017**

AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE  
U.O. AMMINISTRATIVA E ORGANIZZATIVA

Comune di San Giorgio di Piano. Variante 2 al Piano Strutturale Comunale (PSC) e Variante 8 al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), adottate contestualmente con delibere del Consiglio Comunale n. 44 e n. 45 del 21.06.2017. Formulazione di riserve, ai sensi degli artt. 32 e 33, L.R. n. 20/2000, nonché espressione delle valutazioni ambientali, ai sensi dell'art. 5, del medesimo dispositivo.

# Città metropolitana di Bologna

Area Pianificazione Territoriale  
U.O. Amministrativa e Organizzativa

## Oggetto:

Comune di San Giorgio di Piano. Variante 2 al Piano Strutturale Comunale (PSC) e Variante 8 al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), adottate contestualmente con delibere del Consiglio Comunale n. 44 e n. 45 del 21.06.2017. Formulazione di riserve, ai sensi degli artt. 32 e 33, L.R. n. 20/2000, nonché espressione delle valutazioni ambientali, ai sensi dell'art. 5, del medesimo dispositivo.

## IL SINDACO METROPOLITANO

### **Decisione:**

1. *Formula*, in qualità di Rappresentante della Città Metropolitana di Bologna<sup>1</sup>, una *riserva* nell'ambito del procedimento di approvazione della Variante n. 2 al vigente Piano Strutturale Comunale (PSC)<sup>2</sup> adottata dal Comune di San Giorgio di Piano con delibera del Consiglio Comunale n. 44 del 21.06.2017, contestualmente alla Variante n. 8 al vigente Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE)<sup>3</sup>, adottata con delibera del Consiglio Comunale n. 45 del 21.06.2017, sulla base delle considerazioni e valutazioni contenute nella *Relazione istruttoria*<sup>4</sup> predisposta dal Servizio Pianificazione Urbanistica, allegata al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale (*Allegato n. 1*), nei termini di seguito indicati:

<sup>1</sup> Ai sensi dell'art. 1, comma 8, della Legge n. 56/2014 "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni", il Sindaco metropolitano rappresenta la Città metropolitana. Al Sindaco metropolitano di Bologna sono attribuite le competenze individuate all'art. 33 dello Statuto vigente della Città metropolitana di Bologna.

<sup>2</sup> L'art. 32, comma 7, della vigente L.R. 24 marzo 2000, n. 20: "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio" prevede che nell'ambito di procedimento di approvazione del PSC, quale strumento di pianificazione urbanistica generale i cui contenuti sono specificati in dettaglio all'art. 28, la Città metropolitana possa sollevare eventuali riserve in merito alla conformità del PSC e sue Varianti rispetto al PTCP e agli strumenti della pianificazione provinciale e regionale sovraordinata, limitatamente agli ambiti delle materie di pertinenza dei piani stessi, nonché alle eventuali determinazioni assunte in sede di Accordo di pianificazione. La formulazione di riserve da parte della Città metropolitana è prevista entro il termine perentorio di centoventi giorni dal ricevimento del Piano, ovvero entro sessanta giorni in caso di stipula dell'Accordo di Pianificazione tra il Comune procedente e la Provincia, ai sensi dell'art. 32, comma 3. Nell'ambito del procedimento in oggetto, le riserve vengono espresse entro sessanta giorni dal ricevimento del Piano, essendo intervenuta la sottoscrizione dell'Accordo di Pianificazione tra le Parti.

<sup>3</sup> Ai sensi dell'art. 33, comma 4-bis, L.R. n. 20/2000 e ss.mm.ii., è previsto che, qualora il RUE o sue Varianti presentino la disciplina particolareggiata di parti del territorio urbanizzato di cui all'art. 29, comma 2-bis, essi vengano adottati ed approvati con il procedimento previsto dall'art. 34 "Procedimento di approvazione del POC". L'art. 34, comma 6, stabilisce che la Città metropolitana possa formulare riserve entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di ricevimento del Piano, relativamente a previsioni di piano in contrasto con i contenuti del PSC e con le prescrizioni di piani sopravvenuti di livello territoriale superiore. Trascorso inutilmente detto termine, si considera espressa una valutazione positiva.

<sup>4</sup> Acquisita in atti con P.G. n. 73858 del 12.12.2017 – Fasc. 8.2.2.6/6/2017.

**Riserva n. 1, relativa al dimensionamento del PSC:**

*“Si chiede di verificare che le potenzialità edificatorie attribuite a conferma di quanto previsto dal previgente P.R.G. avvengano nel rispetto del dimensionamento complessivo del PSC”;*

2. dà atto che la riserva sopra richiamata viene espressa in merito alla conformità della Variante al PSC in esame con le disposizioni del vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)<sup>5</sup> e agli strumenti della pianificazione provinciale e regionale sovraordinata, limitatamente agli ambiti delle materie di pertinenza dei piani stessi;

3. *esprime* inoltre, nell'ambito del suddetto procedimento urbanistico, la contestuale *valutazione di compatibilità ambientale*<sup>6</sup> sul documento di Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (Valsat) relativa ai Piani in oggetto, in esito alla fase di consultazione svolta dal Comune ed a seguito dell'acquisizione dei pareri forniti dagli Enti competenti in materia ambientale nonché della *proposta di parere motivato resa da ARPAE – Struttura Autorizzazioni Concessioni (SAC) di Bologna*<sup>7</sup>, allegata alla Relazione istruttoria sopra richiamata, nei termini di seguito riportati:

*“Acquisita e valutata tutta la documentazione presentata, nonché i pareri degli Enti competenti in materia ambientale, la Città Metropolitana di Bologna esprime una valutazione ambientale positiva sulle varianti al PSC e al RUE, condizionata al recepimento della riserva sopra esposta e dei pareri degli Enti ambientali, con particolare*

<sup>5</sup> Approvato ai sensi dell'art. 27 della L.R. n. 20/2000 dalla Provincia di Bologna con delibera del Consiglio Provinciale n. 19 del 30.03.2004 ed entrato in vigore il 14.04.2004.

<sup>6</sup> Detta competenza viene attribuita alla Città metropolitana ai sensi dell'art. 1, comma 4, della L.R. n. 9/2008. L'art. 13 della L.R. n. 6/2009 riformula l'art. 5 della L.R. n. 20/2000 in merito alla “Valutazione di sostenibilità e monitoraggio dei piani”, introducendo la necessità di operare una valutazione ambientale per i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul territorio derivanti dall'attuazione dei piani medesimi. Lo stesso art. 5, comma 7, lett. a) introduce la necessità di effettuare la Valutazione Ambientale sul documento di Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (Valsat) per i PSC nell'ambito dell'intesa, di cui all'art. 32, comma 10, ovvero, ove sia stato stipulato l'Accordo di pianificazione, nell'ambito delle riserve al piano adottato, di cui all'art. 32, comma 7, previa acquisizione delle osservazioni presentate. *Nel caso della Variante al PSC in esame, le valutazioni ambientali vengono espresse in sede di riserve, essendo intervenuta la stipula dell'Accordo di pianificazione.* Il suddetto art. 5, comma 7, lett. b) dispone che la Città metropolitana, in qualità di autorità competente, si esprima in merito alla valutazione ambientale del RUE nell'ambito delle riserve al Piano adottato, ai sensi dell'art. 34, comma 6, della L.R. n. 20/2000, previa acquisizione delle osservazioni presentate.

<sup>7</sup> Acquisita agli atti della Città metropolitana con Prot. n. 73544 del 12.12.2017. Si richiamano le disposizioni riguardanti i procedimenti in materia ambientale dei Piani Urbanistici Comunali, approvate dalla Regione Emilia-Romagna con deliberazione della Giunta regionale n. 1795 del 31.10.2016 “*Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015*”. In riferimento a quanto previsto dalla Direttiva, ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna (SAC) svolge l'istruttoria sul Piano e sul relativo documento di Valsat controdedotti. La Struttura ARPAE SAC, entro il termine ordinario di 30 giorni dall'invio del piano e del relativo documento di Valsat controdedotti, predispone una *relazione istruttoria, propedeutica al Parere motivato*, nella quale si propone il parere in merito alla valutazione ambientale e la invia alla Città metropolitana di Bologna che esprime il Parere motivato mediante apposito atto, dandone specifica autonoma evidenza, all'interno dell'espressione in merito al Piano ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 20/2000 vigente.

*riferimento alle considerazioni e prescrizioni ambientali contenute nella “proposta di parere in merito alla valutazione ambientale” (di cui alla delibera di G.R. 1795/2016, punto 2.c.2.12) predisposta da SAC di ARPAE, allegata”;*

4. dà atto che, in relazione agli approfondimenti geologici previsti in materia di vincolo sismico<sup>8</sup>, il Comune conferma, per gli ambiti di nuovo insediamento n. 10 e 11, la validità degli approfondimenti svolti nell'ambito del PSC vigente, specificando nella norma della Variante che, in sede di POC dovranno essere indagate le problematiche inerenti la sismica seguendo gli indirizzi riportati all'art. 34 delle Norme Tecniche di Attuazione del PSC e secondo quanto previsto nell'Appendice 5 al RUE “*Criteri operativi per le indagini e gli approfondimenti in materia sismica (terzo livello di approfondimento) nel territorio comunale*”;
5. dispone la trasmissione del presente atto al *Comune di San Giorgio di Piano* per il recepimento, in sede di approvazione delle Varianti in esame, della riserva formulata con il presente provvedimento, ovvero per esprimersi sulla stessa con motivazioni puntuali e circostanziate<sup>9</sup>.

### **Motivazioni:**

Il Comune di San Giorgio di Piano è dotato del Piano Strutturale Comunale (PSC) e del Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE)<sup>10</sup>, quali strumento di pianificazione territoriale e urbanistica approvati ai sensi della vigente L.R. n. 20/2000 “Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio”.

Il Comune suddetto ha avviato, ai sensi dell'art. 32 della L.R. n. 20/2000, il processo di pianificazione previsto per la formazione della *Variante n. 2/2017 al vigente PSC*, mediante l'approvazione con delibera di Giunta Comunale n. 5 del 9.02.2017 dei documenti di pianificazione e dei rispettivi elaborati<sup>11</sup>, rendendo disponibili informaticamente i materiali sul proprio sito web istituzionale e dandone informazione alla Città metropolitana di Bologna con comunicazione Prot. n. 2240 del 21.02.2017<sup>12</sup>.

Con la comunicazione sopra richiamata, il Sindaco del Comune di San Giorgio di Piano ha indetto la Conferenza di Pianificazione di cui all'art. 14 della L.R. n. 20/2000, convocando per il 28 marzo 2017 la prima seduta, ai fini dell'esame congiunto dei documenti di

<sup>8</sup> Ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19/2008, la Città metropolitana è chiamata ad esprimere il parere in materia di vincolo sismico, nell'ambito dei procedimenti di approvazione degli strumenti urbanistici comunali.

<sup>9</sup> Ai sensi art. 32, comma 8, L.R. n. 20/2000.

<sup>10</sup> Ai sensi dell'art. 33, L.R. n. 20/2000.

<sup>11</sup> Previsti ai sensi dell'art. 32, comma 2, L.R. n. 20/2000 e ss.mm.ii.

<sup>12</sup> Acquisita in atti con Prot. n. 10842 del 21.02.2017 – Fasc. 8.2.2.6/6/2016.

pianificazione e dell'acquisizione delle valutazioni degli Enti interessati in merito agli obiettivi e alle scelte di pianificazione prospettate negli elaborati della Variante al PSC.

Il Comune di San Giorgio di Piano, con l'avvio del procedimento di approvazione della Variante al PSC in esame, ha inteso aggiornare il PSC vigente rispetto ad alcune tematiche puntuali, tra cui il trasferimento di una quota della capacità edificatoria residenziale non attuata nella frazione di Cinquanta, in parte verso la zona nord-est della stessa frazione ed in parte in un ambito consolidato del Capoluogo (Var. 1).

Inoltre, viene proposta la ridefinizione della disciplina urbanistica di due ambiti per usi residenziali e terziari nel Capoluogo, a seguito della risoluzione di un Accordo di Programma, per cui gli ex Comparti di P.R.G. vengono riconosciuti come ambiti di nuovo insediamento C10 e C11 (Var. 6).

In occasione della seconda seduta della Conferenza di Pianificazione svoltasi il giorno 9 maggio 2017, la Città metropolitana di Bologna ha espresso il proprio Contributo conoscitivo e valutativo con Atto del Sindaco metropolitano n. 87 del 3.05.2017, in merito ai documenti preliminari di pianificazione, come approvati dal Comune, ai sensi dell'art. 14, comma 8, L.R. n. 20/2000 e ss.mm.ii.

Nella seduta medesima, gli Enti partecipanti alla Conferenza hanno presentato i propri pareri definitivi in merito ai documenti di pianificazione della Variante in oggetto ed hanno sottoscritto il Verbale conclusivo<sup>13</sup> della Conferenza, recante la generale condivisione dei contenuti pianificatori della Variante, tenuto conto delle valutazioni richiamate nei “Contributi conoscitivi e valutativi” ad esso allegati.

In esito alle determinazioni concordate in sede di Conferenza conclusiva di Pianificazione, si è verificata la condizione di procedere alla sottoscrizione di un *Accordo di Pianificazione*<sup>14</sup> tra la Città metropolitana di Bologna e il Comune di San Giorgio di Piano, quale riferimento per le scelte di pianificazione dell'Amministrazione comunale in sede di elaborazione della Variante al PSC sopra richiamata, oltre che per la Città metropolitana nella fase della formulazione delle riserve previste nell'ambito del procedimento di approvazione del Piano medesimo<sup>15</sup>.

---

<sup>13</sup>Previsto ai sensi dell'art. 14, comma 3, L.R. n. 20/2000.

<sup>14</sup>Come previsto ai sensi dell'art. 14, comma 7, della vigente L.R. n. 20/2000, tenuto conto delle determinazioni conclusive della Conferenza di Pianificazione, la Città metropolitana e i Comuni possono stipulare, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla chiusura dei lavori della Conferenza medesima, un Accordo di pianificazione per definire l'insieme degli elementi costituenti parametro per le scelte pianificatorie, secondo quanto previsto dall'art. 32, comma 3, L.R. n. 20/2000.

<sup>15</sup>Si precisa che ai sensi dell'art. 32, comma 3, L.R. n. 20/2000, l'eventuale stipula dell'Accordo di Pianificazione comporta la riduzione della metà dei termini indicati al comma 7 per la formulazione di riserve e al comma 10 per l'acquisizione dell'intesa, nonchè la semplificazione procedurale di cui al comma 9, in ordine alla approvazione comunale del Piano.

La Città metropolitana di Bologna ed il Comune di San Giorgio di Piano hanno quindi sottoscritto l'*Accordo di Pianificazione*<sup>16</sup>, nel quale sono state recepite le determinazioni concordate in sede di Conferenza di Pianificazione.

A conclusione della fase di concertazione sopra descritta, il Comune di San Giorgio di Piano ha adottato *la Variante n. 2/2017 al vigente PSC*, con delibera del Consiglio Comunale n. 44 del 21.06.2017, provvedendo a porre in pubblicazione presso la propria sede gli atti e gli elaborati tecnici costitutivi.

Contestualmente alla Variante al PSC, il Comune ha adottato *la Variante n. 8 al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE)*, con delibera del Consiglio Comunale n. 45 del 21.06.2017, quale strumento di recepimento e adeguamento dei contenuti della Variante n. 2 al PSC.

Il Comune ha quindi trasmesso alla Città metropolitana di Bologna, con nota Prot. n. 11000 del 17.07.2017<sup>17</sup>, la documentazione relativa alle Varianti in parola, per gli adempimenti previsti ai sensi di legge. Detto materiale è stato successivamente integrato con la documentazione definitiva inviata dal Comune con nota Prot. n. 14429 del 26.10.2017<sup>18</sup>, ritenuta necessaria ai fini dell'avvio del procedimento amministrativo di riserve nonché per la contestuale espressione della valutazione ambientale prevista sulla documentazione di Valutazione della Sostenibilità Ambientale e Territoriale (Valsat).

Il procedimento amministrativo in questione<sup>19</sup>, comprensivo degli adempimenti in materia ambientale<sup>20</sup>, è stato avviato dal Servizio Pianificazione Urbanistica della Città metropolitana con decorrenza dei termini dal 26 ottobre 2017, quale data di arrivo delle suddette integrazioni, per la durata complessiva di 60 giorni essendo intervenuto l'Accordo di Pianificazione<sup>21</sup> e pertanto con relativa *scadenza prevista per il 27 dicembre 2017*.

Entro la suddetta data di scadenza del procedimento, la Città metropolitana è chiamata a formulare eventuali riserve in merito alla conformità della Variante al PSC in esame rispetto ai contenuti del PTCP e agli strumenti della pianificazione provinciale e regionale sovraordinati, limitatamente agli ambiti delle materie di pertinenza dei piani stessi, nonché alle eventuali determinazioni assunte in sede di Accordo di pianificazione.

La Città metropolitana è chiamata ad esprimere le riserve relativamente a previsioni della Variante al RUE che contrastano con i contenuti del PSC o con le prescrizioni di piani sopravvenuti di livello territoriale superiore, subordinando le valutazioni relative alla Variante

---

<sup>16</sup> Ai sensi dell'art. 32, comma 3, della L.R. 20/2000, raccolto in atti al P.G. n. 38372 del 19.06.2017.

<sup>17</sup> Acquisita in atti al P.G. n. 44883 del 17.07.2017.

<sup>18</sup> Conservata in atti al P.G. n. 63411 del 26.10.2017.

<sup>19</sup> Si richiamano gli artt. 32 e 33 della L.R. 20/2000.

<sup>20</sup> Come previsto ai sensi dell'art. 5, comma 7, della L.R. n. 20/2000 e s.m.i.

<sup>21</sup> Ipotesi in cui è prevista la riduzione della metà dei termini, ai sensi dell'art. 32, comma 7, L.R. n. 20/2000.

al RUE con quelle condotte nell'ambito dell'istruttoria prevista per la Variante al PSC.

La contestuale adozione delle Varianti al PSC e al RUE da parte dell'Amministrazione comunale, ammessa dall'art. 43 della L.R. n. 20/2000 e ss.mm.ii., consente alla Città metropolitana l'elaborazione di un unico atto per l'espressione delle riserve previste.

In riferimento alle indicazioni contenute nella delibera della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1795 del 31.10.2016<sup>22</sup> “Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015”, ARPAE – SAC ha fornito alla Città metropolitana di Bologna, in esito all'istruttoria condotta sui Piani in oggetto, *la proposta di parere motivato in merito alla valutazione ambientale sul documento di Valsat*<sup>23</sup>.

In considerazione dei suddetti termini di scadenza, il Servizio Pianificazione Urbanistica ha esaminato la documentazione complessiva fornita dal Comune, formulando la Relazione istruttoria<sup>24</sup>, allegata in copia al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale (Allegato n. 1), nella quale si formula una riserva sui contenuti della Variante al PSC in esame.

Viene inoltre espressa la Valutazione Ambientale, con particolare riferimento al documento di Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (Valsat), a seguito dell'esame dei pareri forniti dagli Enti competenti in materia ambientale, nonché in considerazione della proposta di parere motivato predisposta da ARPAE SAC.

Relativamente agli approfondimenti in materia di vincolo sismico, il Comune conferma, per gli ambiti di nuovo insediamento n. 10 e 11, la validità degli approfondimenti svolti nell'ambito del PSC vigente, specificando nella norma della Variante che in sede di POC dovranno essere indagate le problematiche inerenti la sismica seguendo gli indirizzi riportati all'art. 34 delle NTA del PSC e secondo quanto previsto nell'Appendice 5 al RUE “*Criteri operativi per le indagini e gli approfondimenti in materia sismica (terzo livello di approfondimento) nel territorio comunale*”.

Per tutto quanto sopra richiamato, si ritiene di fare propri i contenuti della Relazione istruttoria allegata al presente atto, disponendone la sua trasmissione al Comune di San Giorgio di Piano per la conclusione dei procedimenti urbanistici in esame.

Ai sensi dell'art. 1, comma 8, della Legge 7 aprile 2014, n. 56 “*Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni*”, il Sindaco metropolitano

---

<sup>22</sup> Come precisato dalla Regione Emilia-Romagna con comunicazione del Servizio Valutazione e Promozione Sostenibilità Ambientale, prot. n. 721665 del 17.11.2016, in atti al P.G. n. 64041 del 17.11.2016, la Delibera della Giunta E.R. n. 1795 del 31.10.2016 è entrata in vigore dal 31.10.2016, quale data della sua approvazione in Giunta Regionale.

<sup>23</sup> Comunicazione dirigenziale di ARPAE SAC prot. n. 28554 del 11.2017, raccolta agli atti della Città metropolitana con Prot. n. 73544 del 12.12.2017.

<sup>24</sup> Acquisita in atti con P.G. n. 73858 del 12.12.2017.

rappresenta la Città metropolitana, convoca e presiede il Consiglio metropolitano e la Conferenza metropolitana, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti, esercita le altre funzioni attribuite dalla Legge e dallo Statuto.

Il vigente Statuto della Città metropolitana di Bologna prevede all'articolo 33<sup>25</sup>, comma 2, lett. g) la competenza del Sindaco metropolitano ad adottare il presente atto, su proposta del *Vice Sindaco metropolitano Daniele Manca*, con delega alla Pianificazione Territoriale Generale e Urbanistica.

La Regione Emilia-Romagna con Legge n. 13/2015 ha adottato la "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", stabilendo all'art. 2, comma 4, che la Città metropolitana, nelle more dell'entrata in vigore della legge di modifica della L.R. n. 20/2000, svolga le funzioni oggetto del presente provvedimento.

Si precisa inoltre che il provvedimento in esame non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Città metropolitana, non essendo previsto alcun onere di carattere economico-finanziario a carico dell'Ente medesimo.

Si dichiara che è stato richiesto ed acquisito<sup>26</sup> agli atti il parere della *Responsabile del Servizio Pianificazione Urbanistica – Area Pianificazione Territoriale*, in relazione alla regolarità tecnica del presente atto.

Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio della Città metropolitana per gg. 15 consecutivi.

### **Allegati:**

Allegato n. 1 così costituito:

- Relazione istruttoria (P.G. 73858 del 12.12.2017), corredata dalla proposta di parere motivato fornito da ARPAE-SAC (P.G. n. 73544 del 12.12.2017).

Il Sindaco Metropolitano  
VIRGINIO MEROLA

---

<sup>25</sup> L'articolo 33 dello Statuto prevede che:

1. *Il Sindaco metropolitano è l'organo responsabile dell'amministrazione della Città metropolitana, ne è il rappresentante legale e rappresenta tutti i cittadini che fanno parte della comunità metropolitana.*

2. *Il Sindaco metropolitano:*

*omissis*

*g) compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2, del D.Lgs. 267/2000, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla legge al Consiglio e alla Conferenza metropolitana;*

*omissis*

<sup>26</sup> Ai sensi dell'art. 49 del T.U. del 18/08/2000 n. 267.



Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del Codice dell'amministrazione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art.3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993 n.39 e l'art. 3 bis, co.4bis del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005).